



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Determinazione N. 449 / 2016

Responsabile del procedimento: PIZZATO MASSIMO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI LINEA ELETTRICA 20 KV IN CAVO SOTTERRANEO DA RACCORDO VERSO C.P. DOLO A RACCORDO PER CAB. STALLA MOLINELLA CON DEMOLIZIONE VECCHIA LINEA AEREA, NEI COMUNI DI DOLO E MIRA. DITTA: ENEL - PRATICA N° **VE-1495**

Il dirigente

Visti:

- i. la L.R. 13.04.2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” ed in particolare l’art. 89, comma 7, che delega alle Province l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV ai sensi della L.R. 6.09.1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”;
- ii. la L.R. 13.09.2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001” in particolare l’art. 31 recante “Disposizioni in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt, delegate ai sensi dell’articolo 89, comma 7, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11”;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- iv. il decreto n. 2015/2 del 27.02.2015 del Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia nella competenza del Presidente della Provincia, relativo all’attribuzione dell’incarico di direzione del servizio “Pianificazione Territoriale e Urbanistica” all’ing.

Andrea Menin;

considerato che l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, numero 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 numero 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, numero 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

considerato altresì che:

- i. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, numero 56:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50, stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (decreto-legislativo 18 agosto 2000, numero 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, numero 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".
- ii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali":
 - all'art. 2, comma 1, dispone che: "1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge (...)";
 - all'art. 3, comma 2, dispone che "2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2;
 - all'art. 8, comma 1, dispone che: "1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti";

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito anche L. 241/1990), detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della L. 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15, la Giunta provinciale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato il

Servizio pianificazione territoriale e Urbanistica come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

richiamata la L.R. 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt” (di seguito anche L.R. 24/1991);

visti:

- i. la L. 06.12.1962, n. 1643 “Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche”;
- ii. il Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (S.O. n.160 alla G.U. del 05.07.2008 n. 156) “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;

vista l’istanza pervenuta in data 05.11.2015, acquisita al protocollo Città Metropolitana di Venezia con numero 91395/15, corredata dal piano tecnico delle opere relative, con la quale ENEL Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica 20 kV in cavo sotterraneo da raccordo verso C.P. Dolo a raccordo per cab. Stalla Molinella con demolizione vecchia linea aerea, nei Comuni di Dolo e Mira;

verificato che il procedimento rientra nelle disposizioni di cui all’art. 3 della L.R. 24/1991;

dato atto che il Responsabile del Procedimento, pian. Massimo Pizzato, con nota del 09.11.2015 n. prot. 92480/15, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento e contestualmente ha richiesto l’integrazione della documentazione trasmessa, sospendendo i termini del procedimento;

acquisita la nota del 18.01.2016, protocollo Città Metropolitana di Venezia n. 3194/16, con cui Enel Distribuzione S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa richiesta;

visto che Enel Distribuzione S.p.A. con nota del 29.10.2015 acquisita al prot. con n. 89163/15, ha trasmesso:

- l’attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell’art.95 del D.Lgs. n. 259/2003 – “Codice delle Comunicazioni Elettroniche per elettrodotti MT interrato in cavo cordato ad elica”;
- la dichiarazione sulla fase realizzativa del Procuratore responsabile che ha redatto l’attestazione di conformità ai sensi del comma 2-bis dell’art.95 del D.Lgs. n. 259/2003 – Codice delle Comunicazioni elettroniche;

considerato che:

- i. l'istante, con dichiarazione in data 18.01.2016, si è obbligato ad accettare le condizioni imposte nei Nulla-Osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e dell'art. 8 della L.R. 24/1991;
- ii. gli impianti dovranno comunque essere realizzati secondo la normativa vigente ed in particolare nel rispetto del D.P.C.M. 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";

preso atto della "Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale" di cui al DPR 357/97 ed alla DGRV 2299/2014 datata 15 gennaio 2016, a firma del Dottore Agronomo Lanfranco Donantoni;

rilevato che le opere da realizzare ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza del "Rio Serraglio" e pertanto soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, art. 142, c. 1, lett. c);

preso atto della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Venezia n. 360/2016 del 08.02.2016, prot. 10227/16, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, per i lavori di costruzione linea elettrica 20 kV in cavo sotterraneo da raccordo verso C.P. Dolo a raccordo per cab. Stalla Molinella con demolizione vecchia linea aerea, nei Comuni di Dolo e Mira;

verificato che la documentazione pervenuta rispetta quanto previsto dalla L.R. 24/1991;

atteso che con determinazione dirigenziale della Provincia di Venezia n. 1504/2012 del 22.05.2012, prot. 45417/12, avente ad oggetto "Indirizzi operativi per l'ottimizzazione del procedimento amministrativo inerente le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti avente tensione nominale non superiore a 150 kV", con la quale all'allegato sub A), punto 2, sono individuate le tipologie di istanze, ai sensi della L.R. 24/1991, per le quali non è più necessaria la valutazione del Comitato Tecnico Provinciale, ora Comitato Tecnico della Città Metropolitana di Venezia;

considerato che l'istanza in oggetto rientra nella fattispecie prevista al punto 2. dell'allegato sub A) della citata determinazione n. 1504/2012;

preso atto che, l'attuale responsabile del procedimento, pian. Massimo Pizzato, ha fatto proprio l'esito dell'istruttoria tecnica redatta in data 09.02.2016 dal collaboratore all'istruttoria, geom. Mirco Benetello dipendente presso il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, esprimendo,

in riferimento alle prescrizioni contenute nei pareri e nulla osta acquisiti, parere favorevole all'intervento in oggetto a cui vengono aggiunte le seguenti ulteriori prescrizioni:

- i. dovrà essere comunicata alla Soprintendenza Archeologica del Veneto, con congruo anticipo, la data d'inizio dei lavori;
- ii. l'esecuzione delle opere nelle parti che comportano la manomissione di suolo della S.R. 11 "Variante di Roncoduro" dovrà essere preventivamente autorizzata da Veneto Strade S.p.A. di Venezia-Mestre;
- iii. relativamente al Comune di Mira, gli interventi che comportano manomissione di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 37 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

1. di autorizzare ENEL Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est a costruire ed esercire linea elettrica 20 kV in cavo sotterraneo da raccordo verso C.P. Dolo a raccordo per cab. Stalla Molinella con demolizione vecchia linea aerea, nei Comuni di Dolo e Mira, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere comunicata alla Soprintendenza Archeologica del Veneto, con congruo anticipo, la data d'inizio dei lavori;
 - b) l'esecuzione delle opere nelle parti che comportano la manomissione di suolo della S.R. 11 "Variante di Roncoduro" dovrà essere preventivamente autorizzata da Veneto Strade S.p.A. di Venezia-Mestre;
 - c) relativamente al Comune di Mira, gli interventi che comportano manomissione di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune;
 - d) gli impianti dovranno risultare costruiti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza in oggetto, nonché nel rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 08.07.2003;
 - e) l'autorizzazione s'intende accordata salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni e degli Enti interessati, ai sensi dell'art. 120 del citato R.D. 1775/1933 e dell'art. 8 della L.R. 24/1991. In conseguenza il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando la Città Metropolitana di Venezia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - f) il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio degli impianti tutte

quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti;

- g) tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico dell' ENEL Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est;
- h) ENEL Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est dovrà provvedere tempestivamente a notificarne tutti gli interessati come individuabili ai fini della comunicazione di cui all'art. 7 della L. 241/1990;
- i) per quanto concerne le demolizioni, materiali di risulta ed impianti delle linee dovranno essere conferiti in idonea discarica;
- j) la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Città Metropolitana di Venezia;
- k) a norma dell'art. 14 della L.R. 24/1991, le linee elettriche e relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio del loro esercizio;
- l) la dichiarazione di collaudo, di cui all'art. 14, c. 4 della L.R. 24/1991, dovrà essere prontamente trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente